



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli

(Adottato con DM 3 dicembre 2003 e modificato dal DM 15 giugno 2004)

[Rg.ti (CE) nn.2200/96 e 1148/2001 – DM 28 dicembre 2001 – Decreto legislativo n. 306/2002]

SEZIONE I

PREMESSA

Indice della sezione

- 1.1 La qualità dei prodotti ortofrutticoli**
- 1.2 Aspetti normativi**
- 1.3 Organismi preposti all'attività di controllo**
- 1.4 Oggetto dei controlli**

1.1 La qualità dei prodotti ortofrutticoli

Il concetto di qualità merceologica è stato standardizzato a livello europeo attraverso l'adozione di regolamenti comunitari (c.d. Norme di qualità), che definiscono i parametri merceologici da rispettare per singolo prodotto, affinché questo possa essere commercializzato sia all'interno della UE e sia da/per Paesi terzi.

La necessità di fissare le norme di qualità è nata dall'esigenza di instaurare una politica agricola comune che :

- realizzasse un equilibrio tra offerta e domanda dei prodotti, tenendo conto anche degli scambi con i Paesi terzi;
- eliminasse dal mercato prodotti di qualità non soddisfacente;
- orientasse le produzioni in modo da soddisfare le esigenze dei consumatori, tutelarne i propri diritti, garantendo così un equilibrato rapporto qualità/prezzo e facilitando le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo anche a migliorare la redditività della produzione.

Per ciascun prodotto le norme di qualità valutano alcuni parametri esteriori, come ad esempio la forma, il colore, il calibro ed individuano le modalità di presentazione.

In base alle valutazioni dei vari parametri sono definite le diverse categorie di prodotto (extra, prima e seconda) e le relative tolleranze.

Le norme di qualità hanno il merito di aver standardizzato ed uniformato la qualità dei prodotti ortofrutticoli offerti. Ogni prodotto, quindi, può essere classificato a seconda delle sue specifiche caratteristiche attraverso un unico sistema, a prescindere dal metodo di produzione utilizzato (agricoltura biologica, lotta integrata, etc.) e dall'eventuale denominazione di origine.

Questo sistema di classificazione è utilizzato a tutti i livelli della filiera, fino al punto di vendita, dove il consumatore ritrova sull'etichetta o su appositi cartelli le indicazioni rese obbligatorie dalle norme di qualità.

1.2 Aspetti normativi

Ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 del 28.10.1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, del reg. (CE) n. 1148/2001 del 12.06.2001, modificato dal reg. (CE) n. 2379/2001e dal reg. (CE) n. 408/2003 e derogato dal reg. (CE) n. 2540/2001 del 21.12.2001, nonché del D.M. 28 dicembre 2001, *modificato dal D.M. 3.07.2002*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, è istituito in Italia un regime di controlli, mirato alla verifica della conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi e secchi (per i quali esistono appositi regolamenti comunitari), destinati al consumo, commercializzati sia nell'ambito del mercato interno, che da e per i Paesi terzi e detenuti dagli operatori in tutte le fasi della commercializzazione. Relativamente agli aspetti sanzionatori il decreto legislativo 10 dicembre 2002 n. 306 detta nuove norme sulla base delle predette disposizioni comunitarie e nazionali, a questi fini viene presa a riferimento anche la L. 689/1981.

I riferimenti delle norme comuni di qualità attualmente vigenti, inerenti i singoli prodotti ortofrutticoli interessati, sono riportate nell'allegato A) del presente manuale.

1.3 Organismi preposti all'attività di controllo

L'art.2 del reg. (CE) n. 1148/2001 conferisce ad ogni Stato membro l'incarico di designare gli Organismi responsabili dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, definendone i rispettivi ambiti di competenza.

In applicazione del suindicato regolamento, l'art.3 del D.M. 28 dicembre 2001 individua :

- nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, l'Autorità di coordinamento
- nelle Regioni e Province autonome, gli Organismi responsabili dei controlli .

La medesima disposizione nazionale attribuisce i seguenti compiti :

al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

- coordinamento delle attività dei controlli di conformità;
- fissazione per ciascuna campagna di commercializzazione, d'intesa con gli Organismi di controllo, del programma delle attività, in conformità alle disposizioni dettate dal citato regolamento comunitario;
- emanazione delle istruzioni, al fine di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli Organismi responsabili dei controlli e verifica, anche con visite in loco, della loro efficacia e conformità;
- effettuazione, in collaborazione con gli Organismi di controllo, attraverso sistemi informatizzati, del monitoraggio delle attività di controllo, disponendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
- acquisizione delle risultanze ed accertamento delle disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli, ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie.

All' Organismo di controllo

- esecuzione delle attività legate ai controlli di conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli, commercializzati sia sul mercato interno, che da e per i Paesi terzi, anche a destinazione industriale.

Per l'esecuzione dei controlli di conformità dei prodotti ortofrutticoli alle norme di commercializzazione, gli Organismi di controllo utilizzano propri controllori muniti di specifico titolo di studio (diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o titolo equipollente, del diploma di perito agrario o agrotecnico) ed idonei per numero, qualifiche, formazione ed esperienza.

Con Direttive del 28 dicembre 2001 e del 30 dicembre 2002, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, prendendo atto della indisponibilità da parte del Ministero delle strutture necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso affidati, ha designato l'A.G.E.A. quale Organismo delegato a svolgere operativamente, per conto del Ministero, tutti i compiti attribuiti all'Autorità di coordinamento dalla normativa comunitaria e nazionale innanzi richiamata.

Con le citate Direttive, più in particolare, l'A.G.E.A. - ferma restando l'attribuzione al Ministero dell'Autorità di coordinamento - è chiamata ad assicurare:

- la predisposizione e l'attuazione degli adempimenti operativi previsti nelle materie disciplinate dal reg. (CE) n. 1148/2001;
- tenuta della banca dati;
- eventuale revisione del manuale delle procedure;
- adempimenti amministrativi inerenti al coordinamento.

1.4 Oggetto dei controlli

I controlli di conformità vengono eseguiti sui prodotti ortofrutticoli, commercializzati e destinati al consumo allo stato fresco, per i quali sono previste norme comuni di commercializzazione e presso gli operatori rientranti tra le categorie di cui all'allegato 1 al D.M. 28.12.2001, fermo restando che possono essere sottoposti a verifica anche le imprese non tenute all'iscrizione alla banca nazionale dati, le quali sono parimenti tenute all'osservanza delle norme di commercializzazione. Le fatture e i documenti di accompagnamento devono riportare le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001.

PRODOTTI

I prodotti ortofrutticoli attualmente normalizzati sono i seguenti :

F r u t t a

Agrumi (Arance dolci / limoni / mandarini - compresi tangerini e satsuma - / clementine / wilkings e simili ibridi di agrumi);

Albicocche

Avocadi

Ciliegie

Cocomeri

Fragole

Kiwi

Mele e Pere

Meloni

Pesche e nettarine

Prugne

Uva da tavola

Noci comuni con guscio

Nocciole con guscio

O r t a g g i

Agli

Asparagi

Carciofi

Carote

Cavolfiori

Cavoli di Bruxelles

Cavoli, Cappucci e Verzotti

Cetrioli

Cicoria Witloof

Cipolle

Fagiolini

Lattughe, indivie ricce e scarole

Melanzane

Pimenti o peperoni dolci

Piselli
Pomodori
Porri
Sedani da coste
Spinaci
Zucchine
Funghi di coltivazione

Miscugli di ortofrutticoli

OBBLIGO DI CONFORMITÀ

I prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate delle norme di qualità, possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti, consegnati o altrimenti commercializzati all'interno della comunità, nonché ammessi all'importazione o all'esportazione, solo se conformi a dette norme.

Deroghe previste (reg. CE n. 2200/96 articolo 3, paragrafi 2 e 3) :

1) Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme :

- a) i prodotti avviati agli impianti di trasformazione, salvo eventuale determinazione, secondo la procedura di cui all'art. 46 del reg. (CE) 2200/96, di criteri qualitativi minimi per i prodotti destinati alla trasformazione industriale;
- b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- c) i prodotti di una regione determinata venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio (tale ultima esenzione è applicabile solo in presenza di una preventiva decisione della Commissione CE).

2) Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme qualora in ambito nazionale:

- a) i prodotti siano venduti o consegnati dal produttore a centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall'azienda del produttore verso tali centri;
- b) i prodotti siano avviati da centri di deposito verso centri di confezionamento e di imballaggio.

Per poter fruire delle previsioni derogatorie di cui ai precedenti punti 1) e 2), deve essere fornita la prova che i prodotti soddisfino le condizioni in esse contemplate, in particolare per quanto concerne la destinazione.

A tal fine nei casi suindicati, gli Organismi preposti alla esecuzione dei controlli accerteranno la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione dei prodotti dall'obbligo di conformità, acquisendo i necessari mezzi di prova, secondo le seguenti linee guida :

- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata verso impianti di trasformazione, i mezzi di prova sono specificatamente indicati nell'articolo 8, paragrafo 4, del reg. (CE) n. 1148/2001;

- in caso di merce giacente (sia presso le strutture delle imprese sottoposte a controllo, che sui mezzi utilizzati per il trasporto), in attesa di essere avviata a vario titolo verso centri di confezionamento e d'imballaggio o a centri di deposito, le previste condizioni sono soddisfatte con l'apposizione sull'imballaggio di un'etichettatura, in cui figurì in maniera ben visibile l'indicazione : “ *prodotto da destinare per la lavorazione verso il centro di condizionamento / di deposito* *ubicato in* “;
- in caso di merce, giacente presso le strutture degli imprenditori agricoli da sottoporre a controllo ed in attesa di essere venduta in azienda direttamente al consumatore, per il proprio fabbisogno personale, le condizioni sono soddisfatte con la dimostrazione da parte dell'operatore interessato, anche mediante esibizione della documentazione prevista dalla normativa vigente, dell'esercizio della vendita diretta in azienda di prodotti ortofrutticoli.

OPERATORI

Gli operatori che potenzialmente possono essere sottoposti a verifica sono rappresentati dalle persone fisiche o giuridiche, rientranti nelle seguenti categorie, che detengono prodotti ortofrutticoli, esponendoli per la vendita, mettendoli in vendita o altrimenti commercializzandoli, per conto proprio o per conto terzi, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi :

- 1) **Commerciante all'ingrosso** persona fisica o giuridica che professionalmente acquista prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L'attività svolta da tali imprese può assumere la forma di commercio interno, d'importazione o di esportazione.

Le tipologie di questa figura commerciale sono :

- **grossisti di mercato** operatori che commercializzano all'ingrosso all'interno di mercati agroalimentari, mercati alla produzione, aste, utilizzando gli appositi stands e/o piazzole;
 - **grossisti fuori mercato** operatori che commercializzano all'ingrosso su aree private, al di fuori dei mercati indicati al precedente punto 1, utilizzando appositi magazzini e/o strutture;
- 2) **imprese che commercializzano per conto terzi** (es. commissionari), sempre che detengano i prodotti ortofrutticoli o li espongano per la vendita;
 - 3) **organizzazione dei produttori** riconosciute ai sensi del reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, che commercializza prodotti ortofrutticoli;
 - 4) **cooperativa di produttori** non associata ad O.P. o ad altra cooperativa, ovvero associata, ma che commercializza prodotti ortofrutticoli anche in proprio;
 - 5) **imprenditore agricolo** non associato ad O.P. o a Cooperativa, ovvero associato ad O.P. o a Cooperativa, ma che commercializza anche in proprio.

In proposito si ritiene utile rammentare che, in base alle disposizioni contenute nell'art. 2135 c.c., perché un imprenditore agricolo possa essere ascritto a questa specifica categoria di operatore ortofrutticolo e non ad altre e, come tale, essere soggetto ai controlli di qualità, è necessario che lo stesso eserciti, oltre all'attività agricola essenziale della coltivazione del fondo, anche l'attività connessa di alienazione dei prodotti ortofrutticoli, sempre che rientri nell'esercizio "normale" dell'agricoltura.

Il criterio della normalità previsto dal legislatore, implica di verificare se l'attività di commercializzazione svolta dall'imprenditore agricolo, sia usuale per le aziende agricole "in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla località in cui l'impresa opera, ai mezzi di cui si avvale ed al tempo in cui viene esercitata.

Le risultanze del giudizio di normalità, cui si farà ricorso solo se l'imprenditore agricolo ponga in essere un'autonoma organizzazione commerciale per la vendita dei prodotti, possono evidenziare o una coerenza di carattere soggettivo e/o oggettivo tra l'attività essenziale e quella connessa (es.: commercializzazione di propri prodotti), ovvero una discrasia obiettivamente non giustificabile (es.: commercializzazione di prodotti ortofrutticoli non tipici della zona in cui insiste l'azienda agricola, sproporzione tra i quantitativi dei prodotti commercializzati e quelli riconducibili alla resa dei fondi coltivati). Appare evidente che, nel caso in cui ricorra la seconda delle fattispecie appena esposte, l'operatore dovrà essere considerato quale vero e proprio imprenditore commerciale, da ascrivere, secondo il tipo di clientela, o nella categoria dei grossisti o dei dettaglianti;

- 6) **centrali d'acquisto** collegate alle piattaforme o centri di raccolta della grande distribuzione settori strategici dei grandi gruppi cui compete :

- l'atto di acquisto vero e proprio dei prodotti ortofrutticoli;
 - tutta la serie di prove e test per l'accertamento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli;
 - il costante e quotidiano contatto con le aziende fornitrici;
 - il controllo dei livelli di stoccaggio dei prodotti, al fine di evitare vuoti di magazzino;
- 7) **grande distribuzione organizzata**, costituita dalla seguente tipologia di punti vendita:
- **ipermercato** esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2.500 mq., suddiviso in reparti - alimentare e non alimentare - ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino;
 - **supermercato** esercizio di vendita al dettaglio operante nel campo alimentare autonomo o reparto di grande magazzino organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all'uscita, che dispone di una superficie di vendita superiore ai 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati, nonché - eventualmente - di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente;
 - **discount** esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa, di superficie medio-grande che, attuando una politica di abbattimento dei costi d'impianto, di gestione e di servizio, offre in self-service una gamma limitata di prodotti, generalmente non "di marca" e di largo consumo, a prezzi contenuti;
 - **cash and carry** esercizio all'ingrosso organizzato a self-service, con superficie di vendita superiore a 400 mq, nel quale i clienti provvedono al pagamento in contanti, contro emissione immediata di fattura, ed al trasporto diretto della merce;
 - **altre grandi superfici di vendita**
- 8) **dettaglianti tradizionali non organizzati**, tra i quali rientrano sia gli *specialisti* in frutta e verdura operanti in sede fissa su aree pubbliche e/o private e sia gli *ambulanti*.

Gli operatori di cui ai precedenti punti 6), 7) ed 8) rappresentano complessivamente la categoria dei commercianti al dettaglio, persone fisiche o giuridiche che professionalmente acquistano prodotti ortofrutticoli in nome e per conto proprio e li rivendono, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Sempre nell'ambito della vendita al dettaglio, appare utile soffermarsi sulla GD (Grande Distribuzione) e sulla DO (Distribuzione Organizzata), costituenti le moderne articolazioni della Grande Distribuzione Organizzata.

La GD o Grande Distribuzione è caratterizzata, tra l'altro, da Società di tipo capitalistico, a capitale sociale privato. Inoltre, le sedi operative, centrali e periferiche ed i punti vendita sono privati.

In genere tutte le Società sono in possesso di proprie piattaforme, atte alla ricezione ed alla redistribuzione dei prodotti ortofrutticoli.

Caratteristiche proprie della Grande Distribuzione sono :

- massima concentrazione di sforzi nella ricerca di obiettivi comuni;
- unica linea guida alla quale il fornitore può fare riferimento;
- controlli degli standard qualitativi, omogenei per tutto il territorio nazionale;
- identificazione da parte del consumatore del medesimo assortimento dal Nord al Sud del Paese.

La D.O. o Distribuzione Organizzata, organizzazione avviata dal dettaglio tradizionale o dagli stessi consumatori e promossa principalmente per ottenere sinergie in termini di acquisti e servizi di vendita, nonché per aumentare l'efficienza delle imprese aderenti, riunisce tre diverse realtà :

- i Gruppi d'acquisto, associazioni a carattere orizzontale, tra soli grossisti o dettaglianti di piccola media dimensione, realizzate al fine di superare il limitato potere contrattuale nei confronti dei produttori. La loro caratteristica consiste nella centralizzazione degli ordini d'acquisto per l'approvvigionamento, al fine di conseguire significative economie di scala. Le

imprese che partecipano al Gruppo d'acquisto, conferiscono ad un unico operatore il mandato d'acquisto, ognuno dei soci, però, conserva la propria autonomia gestionale;

- le Unioni volontarie, forme di integrazione verticale tra grossisti e dettaglianti che si accordano per organizzare in comune gli acquisti ed alcuni servizi per lo sviluppo delle vendite;
- le Cooperative di consumo, gruppi di consumatori organizzati allo scopo di creare e gestire aziende distributrici, con obiettivi di interesse collettivo.

In genere la D.O. è costituita da società a capitale cooperativo e le sedi aziendali sono cooperative. A differenza della G.D., non tutte le società della D.O., costituenti i Gruppi d'acquisto, sono organizzate per il ricevimento dei prodotti ortofrutticoli. In tal caso, il socio della centrale distributiva dovrà provvedere autonomamente all'acquisto dei prodotti, rivolgendosi ai mercati generali o ai grossisti di zona.

SEZIONE II

PERSONALE e FORMAZIONE

Indice della sezione

- 2.1 Scopo**
- 2.2 Definizione ruoli e requisiti**
- 2.3 Programmazione delle attività di formazione e aggiornamento**
- 2.4 Formazione**
- 2.5 Programmi e formazione**
- 2.6 Formazione per tecnici addetti al controllo interno della qualità degli ortofrutticoli freschi (art. 4 e 5, Reg. CE n. 1148/01)**
- 2.7 Allegati**

2.1 Scopo

Lo scopo di questa sezione del manuale è quello di descrivere i ruoli e le responsabilità, le principali modalità operative adottate e la modulistica utilizzata al fine di assicurare, in un contesto disciplinato, che il personale disponga delle conoscenze e dell'esperienza necessarie a svolgere correttamente le attività riguardanti le diverse funzioni inerenti al controllo.

2.2 Definizione dei requisiti associati ai ruoli

Il personale dell'organismo di controllo svolge le proprie attività in conformità alle apposite procedure definite dal manuale, con le quali sono stabiliti i compiti specifici e le relative responsabilità. In funzione di queste ultime vengono descritte e documentate in apposite schede ruolo le caratteristiche e i requisiti richiesti al personale, riguardo ai seguenti aspetti:

- istruzione
- conoscenze
- formazione
- esperienze

Tali schede sono predisposte per il Responsabile del Sistema di Controllo (RSC), per il Controllore e per l'Addetto Amministrativo e sono riportate rispettivamente negli allegati A.1, A.2 e A.3 del presente documento. Le schede oltre a definire i requisiti minimi necessari a ricoprire il ruolo, indicano anche le relative principali responsabilità.

La soddisfazione dei requisiti richiesti dagli specifici ruoli da parte del personale designato è attestata dagli appositi "Curricula vitae" di cui si riporta il modello del formato CE di cui all'allegato A.4 della presente sezione.

I curricula vengono predisposti per tutto il personale coinvolto nell'attività di controllo e riportano seguenti informazioni:

- informazioni personali;
- esperienza lavorativa;
- istruzione e formazione;
- capacità e competenze personali;
- ulteriori informazioni.

Questi a cura del RSC vengono conservati e archiviati nonché aggiornati sistematicamente in funzione dell'addestramento subito dal personale.

Per i curricula è prevista la distribuzione controllata da parte del competente Dirigente dell'organismo di controllo.

2.3 Programmazione delle attività di formazione

La necessità di formazione è rappresentata a cura del RSC in seguito a:

- inadeguatezza nell'applicazione o nell'efficacia del sistema di controllo ascrivibile a carenze evidenziate nel corso delle attività di:
 - verifica ispettiva del sistema di controllo;
 - analisi delle non conformità rilevate;
 - gestione dei reclami e dei ricorsi ricevuti.
- introduzione di nuove metodologie operative;
- aggiornamento tecnico e professionale;
- modifiche alle procedure del sistema di controllo;
- assunzione di nuovo personale.

In funzione di tali necessità e delle specifiche esigenze prevede l'attuazione di attività di formazione o aggiornamento.

Le attività di formazione sono effettuate in conformità alla programmazione prevista e possono essere affidate, in relazione alla loro complessità, a personale interno oppure a enti o soggetti esterni qualificati.

2.4 Formazione

Le attività di formazione del personale sono necessarie quando:

- viene assunto o assegnato nuovo personale;
- personale già operante nel sistema di controllo viene assegnato ad altre mansioni;
- vengono adottate nuove metodologie operative.

Nei primi due casi le modalità di formazione consistono in un affiancamento del personale di nuova nomina a personale che svolge le funzioni di controllo in oggetto da un periodo sufficiente a valutare le sue capacità nel campo specifico. Tali attività vengono svolte sotto la supervisione del RSC che al termine del periodo previsto, effettua prove specifiche per verificarne l'apprendimento delle tecniche e delle modalità operative.

Le attività di formazione comprendono inoltre sessioni di informazione e sensibilizzazione del personale alle conoscenze e procedure in uso che gli permettono di svolgere il proprio lavoro in un contesto disciplinato.

Le attività di formazione si rendono necessarie anche quando nel sistema di controllo viene introdotto un cambiamento significativo o vengono adottate tecniche diverse da quelle normalmente in uso, esse consistono in sessioni di informazione e sensibilizzazione alle prassi e procedure introdotte volte a dare al personale le conoscenze e le capacità per svolgere proficuamente le attività cui sarà destinato.

Queste attività vengono registrate a cura del RSC sulle apposite "Schede Attività Formazione" di cui all'allegato A.5 .

In particolare, la registrazione della partecipazione del personale a corsi di addestramento esterni (oppure effettuati con l'ausilio di una consulenza esterna), avviene attraverso l'emissione di appositi attestati di frequenza e se previsto di certificati di superamento delle prove.

E' compito del RSC provvedere all'archiviazione della relativa documentazione.

2.5 Programmi di formazione

In relazione a quanto indicato ai pp. 1.3 "Programmazione delle attività di formazione" e 1.4 "Formazione" della sezione P& F del presente manuale, e in particolare alle tre diverse tipologie di ruolo del personale coinvolto nell'attività di controllo è prevista l'organizzazione di specifici corsi di formazione riguardanti:

- *l'area tecnica*, rivolti ai Responsabili del Sistema di Controllo e ai Controllori;
- *l'area amministrativa*, rivolti ai RSC e agli Addetti Amministrativi.

L'attività di formazione prevede lo sviluppo di una parte teorica e di una successiva parte pratica.

Al fine di garantire, sul territorio nazionale, la necessaria uniformità nello svolgimento dell'attività di formazione è prevista la preparazione e distribuzione di adeguato materiale didattico, peraltro necessario per lo svolgimento delle attività di controllo e amministrative.

2.5.1 - Formazione personale area tecnica

L'articolazione della parte propedeutica riferita all'area tecnica prevede la trattazione delle seguenti tematiche:

- produzione e commercializzazione nazionale nell'ambito del panorama ortofrutticolo mondiale;
- organismi internazionali di normalizzazione agroalimentare;
- normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- regolamenti di attuazione delle norme di qualità sugli ortofrutticoli con particolare riferimento al riconoscimento varietale delle diverse specie;
- banca dati operatori;
- logo comunitario e relative autorizzazioni;
- modalità di svolgimento dei controlli (manuale delle procedure e relativa modulistica) nelle varie fasi della commercializzazione con simulazione delle visite ispettive;
- materiali e strumenti atti allo svolgimento dell'attività di controllo e loro utilizzo;
- normativa sanzionatoria e accertamento irregolarità.

Lo svolgimento della parte pratica prevede l'esecuzione di verifiche ispettive in affiancamento a personale già qualificato.

2.5.2 - Formazione personale area amministrativa

L'articolazione della parte propedeutica riferita all'area amministrativa prevede la trattazione delle seguenti tematiche:

- normativa di settore;
- manuale delle procedure;
- banca dati operatori e relativo software di gestione.

Lo svolgimento della parte pratica prevede l'utilizzo del software di gestione della banca dati in affiancamento a personale qualificato.

2.6 Formazione per tecnici addetti al controllo interno della qualità degli ortofrutticoli freschi (art. 4 e 5, Reg. CE n. 1148/01)

2.6.1 Basi normative documenti di riferimento

Reg.ti (CE) nn. 2200/96 e 1148/2001 e successive modifiche ed integrazioni; DM 28/12/2001; Dlgs n.306/2002; Manuale delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni dei prodotti ortofrutticoli (Anno 2004) del MiPAF e regolamentazioni relative ai singoli prodotti di cui all'allegato A) del presente manuale.

2.6.2 Finalità

Dare la possibilità agli operatori ortofrutticoli, che vogliono avvalersi del regime di autocontrollo, di disporre di addetti al controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli, aventi una formazione riconosciuta dallo Stato membro e possibilmente omogenea sul territorio nazionale.

A tale scopo si possono prevedere varie possibilità di formazione a seconda del livello di conoscenze già acquisite dal soggetto interessato.

L'iter formativo condiviso fra le Regioni deve portare al rilascio di un attestato riconosciuto dalle Regioni e Province autonome, avente validità permanente, riconosciuto a livello nazionale, necessario ai fini dell'attuazione del procedimento di autorizzazione di cui all'allegato L) del presente manuale.

2.6.3 Formazione del personale

Gli operatori ortofrutticoli che intendono avvalersi del regime di autocontrollo, devono disporre di tecnici qualificati, in possesso dei requisiti di base di Diploma di Laurea in Agraria o equipollenti o del Diploma di perito agrario o equipollenti.

Tale personale dovrà effettuare attività di formazione nei casi di:

- nuova assunzione
- precedente impiego in mansioni diverse.
-

Non è strettamente richiesta la formazione e il titolo di studio per tecnici già addetti al controllo interno, che abbiano maturato un'esperienza di almeno 5 anni in tale attività alla data di

pubblicazione del presente manuale, in grado di dimostrare le esperienze lavorative pregresse e/o attestazioni rilasciate da altri enti autorizzati (vedi attestati ICE).

2.6.4 Articolazione del percorso formativo

Il requisito minimo per il riconoscimento di addetto al controllo interno di qualità dei prodotti ortofrutticoli è il possesso degli attestati di frequenza e di superamento di un corso di formazione specifico.

La formazione prevede la trattazione dei seguenti argomenti, sia teorici che pratici:

- produzione e commercializzazione nazionale nell'ambito del panorama ortofrutticolo mondiale;
- organismi internazionali di normalizzazione agroalimentare;
- normativa internazionale, comunitaria, nazionale e regionale di settore;
- regolamenti di attuazione delle norme di qualità sugli ortofrutticoli in relazione alle specie commercializzate;
- logo comunitario e relative autorizzazioni;
- materiali e strumenti atti allo svolgimento dell'attività di controllo interno;
- affiancamento con personale esperto in materia di controlli interni;
- elementi base di informatica e uso e trattamento della "banca dati nazionale".

2.7 Allegati

all. A.1	Scheda Ruolo "Responsabile del Sistema di Controllo";
all. A.2	Scheda Ruolo "Controllore";
all. A.3	Scheda Ruolo "Addetto Amministrativo"
all. A.4	Curriculum vitae
all. A.5	Scheda registrazione Programma formazione e aggiornamento
all. A.6	Scheda Attività formazione

Allegato A.1 Scheda Ruolo “Responsabile del Sistema di Controllo”

<i>SCHEDA RUOLO</i>	
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI CONTROLLO	
REQUISITI RICHIESTI	
ISTRUZIONE: <ul style="list-style-type: none">- Conforme alla normativa vigente alla funzione rivestita.	
CONOSCENZE: <ul style="list-style-type: none">- Conoscenze tecnico-amministrative relative ai processi di controllo indicati dal manuale e ai processi sanzionatori.- Conoscenze informatiche.- Conoscenze legislative:<ul style="list-style-type: none">- obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.	
FORMAZIONE: <ul style="list-style-type: none">- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della funzione.	
ESPERIENZA: <ul style="list-style-type: none">- aver operato presso la Pubblica Amministrazione o organismi privati con mansioni riferite a processi di controllo.	
PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO	
<ul style="list-style-type: none">- Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale e nelle procedure in esso richiamate conformemente alle vigenti norme di settore;- garantire il rispetto del programma di controllo;- organizzare l'attività di controllo;- coordinare il lavoro dei diversi soggetti interessati al programma dei controlli e il necessario collegamento con le strutture preposte alla gestione dei procedimenti sanzionatori;- predisporre una relazione dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente.	

Allegato A.2 Scheda Ruolo “Controllore”

<i>SCHEDA RUOLO</i>	
CONTROLLORE	
REQUISITI RICHIESTI	
ISTRUZIONE: <ul style="list-style-type: none">- Diploma di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o titoli di studio equipollenti;- Diploma di perito agrario, di agrotecnico o titoli di studio equipollenti.	
CONOSCENZE: <ul style="list-style-type: none">- Conoscenze tecnico-amministrative e legislative inerenti alle produzioni vegetali, con particolare riguardo alla filiera del settore ortofrutticolo e per le diverse fasi della commercializzazione.- Conoscenze informatiche. - Conoscenze legislative:<ul style="list-style-type: none">- obblighi derivanti dalla normativa comunitaria nazionale e regionale in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e in materia di commercio;- normativa sanzionatoria generale del comparto agro-alimentare e specifica di settore.	
FORMAZIONE: <ul style="list-style-type: none">- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della funzione di controllo;- aver effettuato, in affiancamento a personale qualificato, attività di controllo.	
PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO	
<ul style="list-style-type: none">- Effettuare l'attività di controllo presso gli operatori del settore secondo le procedure previste dal manuale;- programmare le visite di controllo nel rispetto dell'organizzazione stabilita dal RSC;- documentare i risultati dell'attività di controllo.	

Allegato A.3 Scheda Ruolo “Addetto Amministrativo”

<i>SCHEDA RUOLO</i>		
ADDETTO AMMINISTRATIVO		
REQUISITI RICHIESTI		
ISTRUZIONE: <ul style="list-style-type: none">- Conforme alla normativa vigente per la funzione rivestita.		
CONOSCENZE: <ul style="list-style-type: none">- adempimenti legislativi e amministrativi inerenti il settore;- supporto informatico.		
FORMAZIONE: <ul style="list-style-type: none">- aver frequentato un corso di formazione connesso allo svolgimento della specifica funzione e nella gestione della banca dati.		
ESPERIENZA: <ul style="list-style-type: none">- utilizzare i programmi informatici di uso corrente.		
PRINCIPALI RESPONSABILITA' ASSOCIATE AL RUOLO		
<ul style="list-style-type: none">- Gestire la corrispondenza;- distribuire la documentazione agli interessati, su indicazione del RSC;- mantenere aggiornata la banca dati degli operatori;- archiviare la documentazione e la corrispondenza.		

Allegato A.4 – Curriculum vitae

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi]
Indirizzo [Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese]
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita [Giorno, mese, anno]

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto.]
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) [Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo.]
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
 - Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

[Indicare la prima lingua]

ALTRE LINGUE

[Indicare la lingua]

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

[Indicare il livello: eccellente, buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci: sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente indicate.

[Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite.]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

[Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze ecc.]

ALLEGATI

[Se del caso, enumerare gli allegati al CV.]

SEZIONE III

CONTROLLI

Indice della sezione

- 3.1 Modalità di esecuzione dei controlli**
- 3.2 La filiera**
- 3.3 Luoghi del controllo**
- 3.4 La diversificazione dei controlli**
- 3.5 Autorizzazione per l'apposizione del logo comunitario**

3.1 Modalità di esecuzione dei controlli

Per verificare se i prodotti ortofrutticoli, per i quali sono adottate delle norme di qualità, sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 del reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, in tutte le fasi della commercializzazione (preferibilmente prima della partenza dalla zona di produzione, all'atto del confezionamento o del carico della merce) e durante il trasporto, vengono eseguiti controlli di conformità, per sondaggio presso le imprese che commercializzano sul mercato interno e sistematici presso quelle che effettuano scambi commerciali da e per i Paesi terzi (salvo quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 bis, del reg. CE n. 1148/2001).

3.2 La filiera

I controlli di conformità sui prodotti ortofrutticoli in questione vengono eseguiti nelle seguenti fasi della filiera commerciale:

- a) **condizionamento.** In tale fase rientrano tutte le operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli, sia in campagna, che nei magazzini di lavorazione, per consentirne un'adeguata commercializzazione. Le attività di condizionamento sono numerose e variano in relazione al prodotto oggetto della lavorazione ed alle esigenze dei mercati di sbocco. Tra esse si annoverano il raffreddamento, il lavaggio, la spazzolatura, la selezione e la calibratura, i trattamenti conservanti, il confezionamento e lo stoccaggio del prodotto. Le finalità del condizionamento sono :
- allontanare i corpi estranei presenti (es. terra, pietre, insetti, foglie, rametti, etc.);
 - allontanare i prodotti guasti o che presentano alterazioni o che non sono conformi alle norme di qualità;
 - migliorare l'aspetto dei prodotti (es. lucidatura, ceratura, etc.);
 - selezionare le produzioni secondo diversi parametri (es. peso, calibro, colore, grado di maturazione, etc.);
 - stabilizzare la temperatura interna dei frutti (es. lavaggi con acqua fredda, etc.);
 - migliorare la presentazione (confezionamento);

Nell'ambito della fase del condizionamento, rivestono fondamentale importanza :

- *l'imballaggio.* Gli imballaggi sono utilizzati in tutti gli stadi della filiera: dalla raccolta in campo, allo stoccaggio del prodotto, al trasporto ed infine durante l'esposizione nel punto vendita. Le funzioni degli imballaggi sono quelle di contenere il prodotto, proteggerlo, identificarlo ed assicurarne un'adeguata manipolazione e movimentazione. Per la disciplina in materia di imballaggi si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, che recepisce la Direttiva (CE) n. 94/62 del 20 dicembre 1994;
- *l'etichettatura.* Per etichettatura si intende l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo. La legislazione in materia di etichettatura prevede che ci siano informazioni da riportare obbligatoriamente sull'imballaggio ed altre facoltative. Per i prodotti ortofrutticoli, le

disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti riguardanti le norme di qualità. In base a tali norme, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le seguenti indicazioni :

- identificazione dell'imballatore e/o speditore;
- natura del prodotto (nome del prodotto e tipo commerciale), se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- nome della varietà;
- origine del prodotto [paese (Stato) d'origine ed eventualmente zona di produzione];
- caratteristiche commerciali (categoria e calibro);
- marchio ufficiale di controllo (facoltativo);

b) **carico e spedizione**, tale fase comprende tutte le operazioni di caricamento dei prodotti ortofrutticoli sui mezzi di trasporto, che possono essere eseguite sia manualmente, che meccanicamente, nonché il disbrigo dei relativi aspetti di natura amministrativa.

L'attività di controllo svolta in questa fase risulta anch'essa particolarmente importante e delicata, atteso che :

- si effettuano le ispezioni sulla merce destinata verso i mercati dei Paesi terzi;
- le quantità delle partite di prodotto da verificare, di norma, sono consistenti;
- la conoscenza, da parte dell'Organismo di controllo, degli aspetti qualitativi dei prodotti spediti, nonché delle rispettive produzioni locali, destinazioni commerciali ed il relativo confezionamento, fornisce – tra l'altro – parametri utili per l'elaborazione della prevista disciplina dell'analisi dei rischi.

c) **fase logistico-commerciale:**

tale fase, generalmente attua una ricomposizione del prodotto ed il suo smistamento da/per:

- piattaforme della G.D.O.;
- piattaforme di altri operatori;
- mercati all'ingrosso.

d) **vendita al dettaglio:** grande distribuzione organizzata e dettaglio tradizionale non organizzato.

3.3 I luoghi del controllo

- a) Aziende agricole;
- b) centri di condizionamento e di deposito;
- c) mercati agroalimentari all'ingrosso;
- d) mercati alla produzione;
- e) mercati di smistamento e di transito;
- f) aste;
- g) piattaforme della grande distribuzione;
- h) piattaforme logistiche di smistamento;
- i) punti vendita della grande distribuzione organizzata e non (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita);

- j) mercati rionali;
- k) esercizi commerciali in sede fissa o ambulante, adibiti alla vendita al dettaglio;
- l) porti;
- m) aeroporti;
- n) stazioni ferroviarie;
- o) eventuali magazzini privati, che operano in regime doganale.

3.4 La diversificazione dei controlli

- a) Prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno UE e destinati al consumo;
- b) prodotti ortofrutticoli destinati, ai fini del consumo, all'esportazione nei Paesi terzi;
- c) prodotti ortofrutticoli in provenienza da Paesi terzi e destinati al consumo;
- d) merce destinata alla trasformazione industriale da e per i Paesi terzi.

3.4.1 Controlli sui prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno UE e destinati al consumo.

Informazioni che gli operatori devono fornire agli organismi di controllo reg. (CE) n. 1148/2001 - art.4, par.2 - art.5, par.1 - art.6, par.1 – art. 9, par. 3

In base alla citata regolamentazione comunitaria, gli operatori che commercializzano in ambito comunitario prodotti ortofrutticoli destinati al consumo allo stato fresco, sono tenuti a notificare agli Organismi di controllo le informazioni che questi ritengono necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli.

I soggetti tenuti in via generale alla preventiva comunicazione attraverso la notifica di spedizione sono :

- 1) le Organizzazioni dei produttori riconosciute;
- 2) le Cooperative dei produttori;
- 3) gli Imprenditori agricoli;
- 4) i Grossisti di mercato e fuori mercato;
- 5) le Centrali d'Acquisto e le Piattaforme della Grande Distribuzione;
- 6) gli Operatori contoterzisti.

Il D.M. 28/12/2001 rinvia al presente manuale l'individuazione dei seguenti ulteriori elementi :

- o condizioni minime che determinano l'obbligo;
- o fissazione delle relative modalità d'invio;
- o definizione della tipologia delle informazioni oggetto di comunicazione;
- o eventuale possibilità di esenzione dall'obbligo di notifica.

Condizioni minime

Per i soggetti rientranti nelle predette categorie di operatori, sorge lo specifico obbligo di notifica di spedizione, allorchando si realizzano contestualmente le seguenti tre condizioni :

- per i prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere previste norme comunitarie di commercializzazione;
- le partite dei prodotti ortofrutticoli, oggetto della notifica di spedizione, devono essere destinate a mercati situati al di fuori della regione italiana di partenza;
- la quantità della merce, che è oggetto della notifica di spedizione e che può riguardare una o anche più partite di prodotti diversi, deve avere complessivamente un peso netto superiore a 1.000 chilogrammi.

Modalità d'invio

Le sotto indicate informazioni devono essere rese dai soggetti interessati utilizzando la prevista modulistica, debitamente datata e sottoscritta, utilizzando l'apposito modulo di cui allegato O).

Le imprese che effettuano le spedizioni di che trattasi solo in via saltuaria, inoltrano la notifica al competente Organismo di controllo, anche via telefax o mediante posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima della data e dell'orario preannunciati per la spedizione della/e partita/e, o comunque secondo le indicazioni dei singoli Organismi di controllo.

Gli operatori che, invece, sistematicamente eseguono spedizioni di prodotti ortofrutticoli, possono usufruire di un regime semplificato di notifica periodica (mensile o trimestrale). A fronte delle notifiche mensili o trimestrali, che vanno prodotte dall'operatore prima dell'inizio del periodo, l'Organismo di controllo attribuisce e comunica all'impresa interessata un numero di protocollo, correlato alla dichiarata durata delle spedizioni programmate, che dovrà essere riportato - a cura dell'operatore - sul documento di trasporto che accompagna la merce.

Tipologia delle informazioni

Le informazioni devono concernere i seguenti elementi utili per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli di qualità:

1. denominazione e sede dell'impresa speditrice;
2. numero di registrazione alla Banca Nazionale Dati degli operatori ortofrutticoli o Partita IVA;
3. ubicazione del luogo da dove è preannunciata la spedizione della merce;
4. indicazione delle quantità delle partite interessate, distinte per tipo di prodotto;
5. indicazione dei giorni e degli orari previsti per la spedizione;
6. destinazione della merce.

Esenzione dall'obbligo

Sono esentati dall'obbligo della notifica di spedizione i soggetti autorizzati dagli Organismi di controllo all'apposizione del logo comunitario, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 1148/2001.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA FREQUENZA DEI CONTROLLI PER LE VARIE CATEGORIE DI OPERATORI

I controlli sono eseguiti, senza preavviso, a campione presso gli operatori ortofrutticoli rientranti nelle citate categorie.

I criteri per la scelta del campione delle imprese da sottoporre a verifica e la fissazione della frequenza dei controlli di conformità da svolgere presso le menzionate categorie di operatori, così come previsto dalla regolamentazione comunitaria, sono determinati attraverso un'analisi dei rischi, esposta nell'allegato B).

Metodi di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 1148/2001

I controlli di conformità previsti dal presente regolamento, *tranne quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale*, si effettuano secondo i metodi descritti nell'allegato IV al reg. (CE) n. 1148/2001 e tenendo in considerazione le seguenti definizioni contenute nel medesimo allegato:

- a) *Controllo di conformità* - Controllo compiuto per verificare la conformità con le norme di commercializzazione istituite dal reg. (CE) n. 2200/96.
Tale controllo include :
- se del caso, un controllo documentale e d'identità: controllo dei documenti o certificati che accompagnano la partita e/o dei registri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, e all'articolo 5, paragrafo 1 bis, lettera d), del regolamento (CE) n. 1148/2001, nonché della concordanza fra le merci e le indicazioni figuranti in tali documenti;
 - un controllo fisico: controllo dei prodotti di una partita, per campionamento, allo scopo di verificare se la partita risponde a tutti i requisiti stabiliti dalla norma di commercializzazione, ivi comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne dei colli e delle confezioni;
- b) *Controllore* - Agente debitamente abilitato dall'organismo di controllo competente, in possesso di formazione idonea e permanente che gli consenta di eseguire operazioni di controllo della conformità, così come meglio specificato a pagina 4 del presente manuale.
- c) *Spedizione* - Quantità di prodotto destinata ad essere commercializzata da uno stesso operatore, presentata al controllo ed identificata da un documento. La spedizione può essere composta da vari tipi di prodotti e può contenere una o più partite di ortofrutticoli freschi;
- d) *Partita* - Quantità di prodotto presentata al controllo come avente le medesime caratteristiche per quanto riguarda :
- l'identità dell'imballatore e/o dello speditore
 - il paese di origine
 - la natura del prodotto
 - la categoria del prodotto
 - il calibro (se il prodotto è classificato in funzione del calibro)
 - la varietà o il tipo commerciale (secondo le corrispondenti prescrizioni della norma)
 - il tipo di condizionamento e la presentazione.

Tuttavia, se all'atto del controllo è difficile distinguere le partite e/o non è possibile presentare partite distinte, si potrà considerare che tutte le partite che compongono la spedizione costituiscono, in questo caso particolare, un'unica partita purché presentino caratteristiche uniformi quanto al tipo di prodotto, allo speditore, al paese di origine, alla categoria e, se sono previsti dalla norma, alla varietà o al tipo commerciale.

- e) *Campionamento* - Prelievo temporaneo di una certa quantità di prodotto (denominata campione) all'atto di un controllo di conformità;
- f) *Campione elementare* - Collo prelevato da una partita o, nel caso di un prodotto presentato alla rinfusa, quantità prelevata in un punto della partita.
- g) *Campione globale* - Pluralità di campioni elementari rappresentativi della partita e prelevati in quantità sufficiente a consentire la valutazione della partita in funzione di tutti i criteri.
- h) *Campione secondario* - Nel caso della frutta a guscio, un campione secondario è una quantità rappresentativa di prodotto prelevata su ogni campione elementare del campione globale, di peso compreso fra 300g e 1 kg. Allorché il campione elementare contiene derrate preconfezionate, il campione secondario è costituito da un preimballaggio.
- i) *Campione composito* - Nel caso della frutta a guscio, un campione composito è un miscuglio, del peso di almeno 3 kg, di tutti i campioni secondari di un campione globale. La frutta a guscio che compone il campione composito deve essere mescolata in modo omogeneo.
- j) *Campione ridotto* - Quantità rappresentativa di prodotto prelevata da un campione globale e di volume sufficiente ai fini della valutazione della partita in funzione di alcuni criteri. Nel caso della frutta a guscio, il campione ridotto comprende almeno 100 unità provenienti dal campione composito. Da un campione globale possono essere prelevati più campioni ridotti.
- k) *Collo* - Frazione di una partita resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio del collo è concepito in modo da facilitare la movimentazione e il trasporto di un certo numero di imballaggi di vendita o di prodotti alla rinfusa o ordinati, al fine di evitare la loro manipolazione fisica e i danni connessi al trasporto. I container per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo, nonché le palette, non sono considerati colli. In alcuni casi, un collo costituisce un imballaggio di vendita.
- l) *Imballaggio di vendita* - Frazione di un collo resa individuale dall'imballaggio e suo contenuto. L'imballaggio di vendita è concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore. Tra gli imballaggi di vendita, i preimballaggi sono costituiti da imballaggi che ricoprono interamente o parzialmente il contenuto, in modo tale che quest'ultimo non possa essere cambiato senza provocare un'apertura o un' modificazione dell'imballaggio.

Procedure per l'esecuzione del controllo :

Il controllo fisico è eseguito mediante valutazione di un campione globale prelevato a caso in vari punti delle partite da controllare. In linea di massima il campione si presume rappresentativo della partita stessa.

L'identificazione delle partite si basa sulle indicazioni esterne oppure su altri criteri quali le diciture stabilite conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio¹. Se la spedizione consta di più partite, il controllore ricava un'impressione generale della spedizione dai documenti di accompagnamento o dalle dichiarazioni. In base al controllo stabilisce quindi il grado di conformità delle partite con le indicazioni riportate su tali documenti. Se i prodotti devono essere caricati su un mezzo di trasporto, le informazioni relative al mezzo di trasporto devono servire ad identificare la spedizione.

Durante l'espletamento della verifica il controllore, oltre a provvedere all'aggiornamento ed al completamento dei dati relativi all'impresa già segnalati in precedenza per l'iscrizione alla banca dati operatori, mediante l'utilizzo di apposito modulo (allegato C), compilerà l'apposita check-list (allegato D) - in cui sono riportate le fasi dell'intervento, che possono così riassumersi:

- 1) identificazione del rappresentante legale dell'impresa e/o responsabile dell'applicazione delle norme di conformità o suo delegato nel luogo di commercializzazione;
- 2) verifica della disponibilità dell'operatore ad essere assoggettato a controllo;
- 3) verifica avvenuta iscrizione dell'impresa nella banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli;
- 4) identificazione della partita o delle partite, oggetto del controllo, da espletarsi attraverso l'esame delle indicazioni esterne riportate sugli imballaggi, nonché della prevista documentazione esibita dall'operatore, ivi compresa quella attestante l'avvenuto assolvimento in origine dell'obbligo di notifica di spedizione dei prodotti, se richiesta;
- 5) verifica della partita o delle partite, da eseguirsi mediante :
 - valutazione del condizionamento e della presentazione dei prodotti;
 - accertamento del rispetto delle indicazioni esterne;
 - controllo di conformità dei prodotti.
- 6) cura degli adempimenti previsti a conclusione del controllo di conformità, ivi compresa la eventuale redazione di apposito verbale, nei casi in cui ricorrano le fattispecie contemplate dal Decreto legislativo n. 306/2002.

Ai fini della esecuzione del controllo, il controllore rispetta le seguenti procedure :

- a) designa i colli che intende esaminare (formanti un campione globale), che gli devono essere presentati dal rappresentante dell'impresa, insieme alle informazioni funzionali alla identificazione della spedizione o delle partite. Qualora si rendessero necessari campioni ridotti o secondari il controllore li preleva dal campione globale;
- b) procede alla identificazione delle partite sulla base della loro etichettatura, delle indicazioni esterne o da altre diciture conformi alla direttiva 89/396/CE del Consiglio, nonché dai documenti di trasporto della merce.

In proposito corre l'obbligo di rammentare che le indicazioni previste in materia di marcatura devono essere riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell'imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile, o mediante etichetta integrata nel collo o solidamente fissata ad esso. Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le citate indicazioni devono essere riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.
- c) accerta la presenza sugli imballaggi delle seguenti indicazioni esterne previste dalla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, da evidenziare a cura dell'operatore in apposite etichette, il cui fac-simile è riportato nell'allegato E) :

¹ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21

- identificazione: nome ed indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore, o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. In caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice la dicitura "imballatore e/o speditore" (o un'abbreviazione equivalente);
- natura del prodotto: specificazione (ad es. "zucchine") del prodotto, se il contenuto non è visibile dall'esterno;
- varietà ove prevista dalla norma;
- origine del prodotto: paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale;
- caratteristiche commerciali: categoria e calibro (in caso di calibrazione) espresso dalle dimensioni minime e massime (se trattasi di calibrazione per lunghezza) o dal peso minimo e massimo (se trattasi di calibrazione per peso);
- numero banca dati degli operatori: numero di iscrizione alla banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli, di cui all'art.3 del reg. (CE) n. 1148/2001.

In materia di indicazioni esterne dei prodotti, il controllore verifica se quelle apposte dall'operatore sugli imballaggi siano conformi alle norme di commercializzazione.

Nel corso dell'ispezione, il controllore stabilisce se tali indicazioni siano corrette o se debbano essere modificate.

Gli ortofrutticoli confezionati individualmente in una pellicola di plastica non sono considerati prodotti alimentari preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e non debbono necessariamente recare le indicazioni esterne previste dalle norme di commercializzazione. In questo caso, la pellicola di plastica può essere considerata una semplice protezione per prodotti delicati.

- d) verifica l'eventuale presenza sull'imballaggio della specifica etichetta di cui all'articolo 4., paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1148/2001, accertando la sussistenza della prevista autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- e) valuta il condizionamento e la presentazione dei prodotti, in base a campioni elementari. Più in particolare, il controllore verifica la conformità e la pulizia del condizionamento e dei materiali utilizzati per l'interno dell'imballaggio, che devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. Inoltre, gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo. L'impiego di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici. Qualora siano ammessi solo certi tipi di condizionamento, egli ne verifica l'impiego. Se la norma applicabile ad una data quantità contiene prescrizioni relative alla presentazione, occorre verificare anche la conformità della presentazione. Nell'ambito della verifica della presentazione della merce, una particolare attenzione deve essere prestata dal controllore in ordine alla omogeneità della merce, aspetto questo compiutamente disciplinato dalle norme di qualità. Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente prodotti della stessa origine, qualità e calibrazione (quando sia imposta una calibrazione) e, sostanzialmente, dello stesso grado di sviluppo e di colorazione. La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme;
- f) procede al controllo della conformità dei prodotti, secondo quanto stabilito dalle norme di qualità.
A tal fine il controllore decide l'entità del campione globale, atta alla valutazione delle partite, e sceglie a caso i colli da controllare o, per prodotti alla rinfusa, i punti della partita in cui devono essere prelevati i campioni elementari. Nel caso di ortofrutticoli freschi voluminosi (oltre 2 kg. al pezzo), i campioni elementari devono essere costituiti da almeno

cinque pezzi. I colli danneggiati non possono far parte del campione globale, ma devono essere messi da parte e sottoposti, se necessario, ad esame separato con relativo rapporto.

Il prodotto da controllare è interamente ritirato dall'imballaggio. Il controllore può tuttavia decidere di non farlo nel caso della frutta a guscio o quando il tipo e la natura del condizionamento consentano di verificarne ugualmente il contenuto senza ritirare il prodotto dall'imballaggio. La verifica dell'omogeneità, delle caratteristiche minime, delle categorie di qualità e del calibro è effettuata in base a un campione globale, tranne nel caso della frutta a guscio in cui si ricorre al campione composito. Se il prodotto presenta dei difetti, il controllore determina la percentuale di prodotto non conforme alla norma in base al numero o al peso.

Per la verifica dei criteri relativi allo stato di sviluppo e/o maturità si può ricorrere a strumenti e metodi previsti a tal scopo nell'ambito delle norme di commercializzazione o conformemente a pratiche riconosciute.

Qualora debba essere pronunciata una decisione di non conformità, un nuovo campione dovrà interessare almeno le seguenti quantità :

PRODOTTI CONDIZIONATI

Numero di colli compresi nella partita	Numero di colli da prelevare (campioni elementari)
fino a 100	5
da 101 a 300	7
da 301 a 500	9
da 501 a 1.000	10
oltre 1.000	15 (minimo)

PRODOTTI ALLA RINFUSA

Massa della partita, in kg. o numero di unità comprese nella partita	Massa dei campioni elementari in kg. o nu- mero di unità da prelevare
fino a 200	10
da 201 a 500	20
da 501 a 1.000	30
da 1.001 a 5.000	60
oltre 5.000	100 (minimo)

Il controllore che a seguito di una verifica non sia in grado di prendere una decisione, può eseguire un nuovo controllo per determinare globalmente il risultato medio, in percentuale, dei due controlli.

La conformità a certi criteri relativi allo stato di sviluppo e/o di maturità o che implicano la presenza o l'assenza di difetti interni può essere verificata avvalendosi di campioni ridotti, soprattutto se le operazioni di controllo comportano la distruzione del prodotto. In tal caso, il volume dei campioni deve essere limitato alla quantità minima strettamente necessaria alla valutazione della partita. Qualora siano constatati o sospettati difetti interni, il volume del campione ridotto non può superare il 10% del volume del campione globale inizialmente costituito per l'ispezione.

COMPORAMENTO E PROVVEDIMENTI DA ASSUMERE RISPETTO ALL'ESITO DEL CONTROLLO

Al termine del controllo, il campione globale è messo a disposizione dell'operatore o del suo rappresentante. L'organismo di controllo non è tenuto a restituire gli elementi del campione globale distrutti durante il controllo.

- Accertamento di conformità'

Qualora dal controllo emerga che i prodotti ortofrutticoli sono conformi alle norme di commercializzazione, il controllore, oltre a riportare l'esito della verifica sulla citata check-list, rilascia se del caso il certificato di conformità di cui all'allegato I al reg. (CE) n. 1148/2001 (Allegato H).

- Accertamento di non conformità'

L'accertamento dell'eventuale non conformità dei prodotti alle norme comuni di qualità, può riferirsi alla seguente casistica :

- difetti nella omogeneità, nella presentazione o nel condizionamento della merce;
- assenza, incompletezza o inesattezza delle indicazioni esterne affisse sugli imballaggi;
- fatte salve le tolleranze previste dalle norme di qualità, discordanza tra le indicazioni esterne e le caratteristiche tecniche della merce oggetto del controllo (circa la natura, la varietà, la categoria, il calibro, etc.);
- assenza, per la merce oggetto di controllo, dei requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme di commercializzazione.

Al termine delle operazioni di controllo tecnico, eseguite secondo le procedure innanzi descritte, il controllore:

- ❑ riporta l'esito della verifica sulla predetta check-list;
- ❑ provvede alla rilevazione della irregolarità, verbalizzando la partita risultata non conforme mediante l'utilizzo dell'apposita modulistica, indicando la percentuale di prodotto ritenuto non conforme alla norma;
- ❑ compila e rilascia all'operatore interessato o ad un suo rappresentante copia dell'attestato di non conformità, il cui fac-simile è unito al presente manuale - allegato F), informandolo che tali merci non possono essere spostate, se non con l'autorizzazione dell'Organismo di controllo e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso eventualmente fissate;
- ❑ se la non conformità tecnica risulta dovuta alla insanabile assenza dei requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa vigente, il controllore chiede all'operatore interessato che il prodotto venga avviato alle seguenti destinazioni: trasformazione industriale, alimentazione animale, altri usi non alimentari, ovvero distruzione (art. 9, par. 3 del reg.

CE n. 1148/2001 e successive modifiche e integrazioni). In tali casi l'operatore dovrà fornire adeguata documentazione giustificativa (attestazione o autocertificazione di destinazione). Qualora non sarà fornita la suddetta documentazione, sarà applicata la sanzione prevista dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs n. 306 del 10/12/2002;

- ❑ se, viceversa, la non conformità accertata risulta a suo avviso sanabile (es.: modifica o adeguamento delle indicazioni esterne, ricondizionamento del prodotto, etc.), il controllore informa l'operatore sulla eventuale possibilità contemplata dalla regolamentazione comunitaria di rendere il prodotto conforme, rammentandogli in tale ipotesi che comunque la merce non può essere commercializzata prima che l'Organismo di controllo abbia verificato la conformità della merce. A tale scopo l'operatore è tenuto a comunicare le informazioni richieste dall'organismo di controllo. Trascorso un tempo ritenuto congruo per l'eventuale messa a norma del prodotto non conforme, il controllore effettua un ulteriore sopralluogo presso l'operatore interessato e:
- ❑ nel caso di avvenuto assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa di qualità, rilascia, se del caso, il certificato di conformità per la partita o per la parte di essa resa conforme;
- ❑ nel caso in cui l'operatore, pur in assenza della prescritta autorizzazione da parte dell'Organismo di controllo, abbia comunque rimesso in commercio la partita non conforme, salvo che il fatto costituisca reato, il controllore procede alla elevazione di un nuovo verbale, così come previsto dall'articolo 4, comma 2 del Dlgs n. 306 del 10/12/2002;
- ❑ l'Organismo di controllo può accogliere la richiesta dell'operatore di rendere conforme la merce in un altro paese della comunità. In tale caso ne informa prontamente l'Autorità di coordinamento, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 9, del reg. (CE) n. 1148/2001, modificato dall'articolo 1 del reg. (CE) n. 408/2003, fornendo le necessarie informazioni.

- Disciplina al cui rispetto sono tenuti i controllori durante l'esecuzione dei controlli:

- ogni check-list deve, di norma, riguardare un'unica partita da controllare, fatta eccezione per il dettaglio, i mercati ortofrutticoli all'ingrosso e le piattaforme per la GDO dove può riguardare fino a 5 partite;
- presso la stessa impresa, ove possibile, deve essere assicurata la rotazione dei controllori;
- nell'arco della propria attività quotidiana, il controllore dovrà effettuare un numero di controlli di conformità, tale che assicuri l'efficacia delle verifiche e che tenga conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure tecniche ed amministrative previste dalla normativa vigente e dal presente manuale;
- presso la stessa impresa risultata positiva a controlli precedenti, si deve ridurre la frequenza, optando per imprese mai visitate o per imprese in precedenza già sanzionate;
- presso le imprese alle quali viene concessa l'autorizzazione per l'apposizione del logo, di cui all'allegato III, del reg. (CE) n. 1148/2001, devono essere assicurati controlli inopinati, mirati alla verifica della sussistenza di un tasso di conformità costante ed elevato degli ortofrutticoli oggetto di spedizione;
- qualora durante l'espletamento dei controlli, gli Organismi di controllo riscontrassero particolari situazioni di non conformità alle norme comuni di qualità, coinvolgenti sia singole imprese, che aree di commercializzazione, possono autonomamente modificare le azioni già programmate ed agire in deroga ai suindicati punti, dandone tempestiva comunicazione all'Autorità di coordinamento.

3.4.2 Specifiche modalità per i controlli di conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore finale

Nella fase di vendita al minuto, il dettagliante deve sostanzialmente sottostare alle seguenti incombenze:

- a) se il prodotto viene messo in vendita nell'imballaggio originario, deve garantire il rispetto delle disposizioni previste in materia di etichettatura e, se del caso, integrando le carenze esistenti. All'atto dell'esposizione del prodotto per la vendita, sia negli imballaggi originari, che alla rinfusa, devono essere riportate su un cartello le indicazioni relative all'origine, alla categoria ed alla varietà, ove prevista;
- b) per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati, oltre a tutte le menzioni previste dalle rispettive norme di qualità, deve essere indicato anche il peso netto.

Per i controlli da eseguirsi sui prodotti venduti al dettaglio, il controllore adotta tutte le procedure e le metodologie previste per le verifiche effettuate nelle altre fasi della commercializzazione, ivi compresa l'applicazione delle norme sanzionatorie, in caso di accertata non conformità del prodotto.

3.4.3 Controlli sui prodotti ortofrutticoli destinati, ai fini del consumo, all'esportazione nei Paesi terzi

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, reg. (CE) n. 1148/2001, le procedure relative all'attività di controllo per i prodotti destinati all'esportazione verso i paesi terzi, sulla base delle caratteristiche degli operatori, possono essere così individuate:

a) operatori che non soddisfano ai requisiti, di cui al paragrafo 1 bis, dell'articolo 5, del reg. (CE) n. 1148/2001

Per tale categoria i controlli sono eseguiti in maniera sistematica presso gli operatori che, nell'ambito di scambi commerciali, spediscono prodotti ortofrutticoli, per i quali esistono norme di qualità, verso Paesi terzi. Le operazioni di verifica avvengono prima che i prodotti lascino il territorio doganale della Comunità ed a seguito di invio, anche via telefax, con congruo anticipo e secondo le disposizioni regionali, da parte degli esportatori agli Organismi di controllo, territorialmente competenti, della richiesta di controllo delle partite interessate, di cui all'allegato M).

Ferme restando le stesse metodologie, in ordine alla effettuazione delle verifiche di ordine documentale e dell'accertamento della conformità dei prodotti alle norme di qualità, adottate per le spedizioni di merce in ambito comunitario, al termine delle operazioni i controllori provvedono, nel caso di esito positivo, al rilascio del "certificato di conformità", il cui fac-simile è allegato al reg. (CE) n. 1148/2001 e riprodotto nel presente manuale (allegato H).

Di norma la predetta certificazione viene rilasciata per ciascuna partita destinata all'esportazione. E', comunque, ammessa dalla regolamentazione comunitaria l'attestazione su di un unico certificato della conformità globale di più partite, debitamente enumerate in maniera distinta nell'ambito del medesimo documento.

Il certificato di conformità, che dovrà accompagnare i prodotti durante il trasporto e sino a destinazione, sarà esibito, a cura dell'operatore, all'Autorità doganale competente, ai fini dell'accettazione della dichiarazione doganale di esportazione.

In ogni caso, con apposita comunicazione gli Organismi di controllo informano tempestivamente l'Autorità doganale competente in merito all'avvenuto rilascio dei certificati di conformità per le partite controllate.

Nel caso, invece, di accertata non conformità dei prodotti alle rispettive norme di commercializzazione, il controllore, oltre a compilare la check-list di cui all'allegato D), rilascia l'attestato di non conformità di cui all'allegato F), con l'indicazione dei difetti riscontrati e dei provvedimenti adottati.

Per le procedure da seguire, sia per la messa in conformità della merce, che del suo eventuale ritiro dal commercio o destinazione diversa da quella originaria, si fa rinvio alla disciplina prevista nel presente manuale per il prodotto non conforme commercializzato sul mercato interno.

b) operatori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 bis, del reg. (CE) n. 1148/2001.

Per detti operatori, gli Organismi di controllo fissano, per categoria ed in riferimento all'analisi dei rischi le seguenti procedure di controllo:

- a) l'organismo di controllo dovrà certificare almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione;
- b) tutti gli esportatori devono essere controllati (almeno per una partita all'anno).

Qualora da questi controlli emergano irregolarità significative, gli organismi di controllo aumentano la percentuale delle spedizioni e dei quantitativi da controllare presso gli operatori di cui trattasi.

Ai fini dell'applicazione del predetto regime gli operatori devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) offrire sufficienti garanzie di conformità elevata e costante degli ortofrutticoli che essi commercializzano;
- b) disporre di addetti al controllo che hanno ricevuto una formazione riconosciuta dall'Organismo di controllo come meglio specificato nella sezione formazione;
- c) impegnarsi ad effettuare controlli di conformità delle merci da essi commercializzate;
- d) impegnarsi a tenere un registro validato dall'organismo di controllo di tutte le operazioni eseguite, di cui all'allegato P).

Gli operatori che intendono essere ammessi a tale regime di controllo semplificato devono presentare una specifica domanda all'Organismo di controllo competente territorialmente, riportando oltre i dati anagrafici, anche una documentazione comprovante il possesso delle predette condizioni di ammissibilità. Gli Organismi di controllo effettueranno una verifica preliminare allo scopo di accertare il possesso delle condizioni di ammissibilità dichiarate dall'operatore e comunicheranno all'interessato l'accettazione o meno della richiesta entro 30 giorni dall'avvenuto accertamento. I medesimi organismi predisporranno un elenco degli esportatori ammessi a tale regime, dandone comunicazione all'autorità di coordinamento, fornendo i relativi elementi sull'esportatore ammesso. Provvedono, altresì, ad effettuare visite periodiche al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni nonché la corretta tenuta del registro.

Ai fini dell'attività di controllo a campione l'operatore comunica con anticipo di almeno 24 ore, e comunque in un tempo congruo tale da non compromettere l'efficacia del controllo, anche via

telefax o posta elettronica, agli Organismi di controllo, territorialmente competenti, le notifiche di spedizione delle partite interessate, contenenti la località, la data e l'orario di spedizione, la tipologia del prodotto, le quantità dei lotti, gli estremi identificativi del mezzo di trasporto e la destinazione. L'Organismo di controllo competente provvede ad effettuare il controllo, emettendo, nel caso di esito positivo, il certificato di conformità, di cui allegato H) del presente manuale. Relativamente alle partite non controllate viene consegnato all'operatore lo stesso tipo di certificato, compilato dall'organismo di controllo, dove compare la scritta *autocontrollato*, di cui al paragrafo 2, comma 2, dell'articolo 5, del reg. (CE) n. 1148/2001. Tale certificato seguirà il prodotto in dogana. Nel caso in cui l'organismo di controllo non possa consegnare l'originale del predetto certificato all'operatore, gliene invierà una fotocopia, anche via telefax o posta elettronica, da allegare alla documentazione che accompagna la merce. L'originale del medesimo certificato verrà inviato successivamente dall'organismo di controllo all'ufficio doganale di competenza.

3.4.4 Controlli sui prodotti ortofrutticoli in provenienza da Paesi terzi e destinati all'immissione in libera pratica sul territorio comunitario.

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 6, del reg. (CE) n. 1148/2001 le procedure relative all'attività di controllo per i prodotti in provenienza da paesi terzi, sulla base delle caratteristiche degli operatori, possono essere così individuate:

a) partite che presentano rischi di non conformità di cui all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 del reg. (CE) n. 1148/2001

Prima dell'immissione in libera pratica, gli ortofrutticoli freschi in provenienza da Paesi terzi sono sottoposti a controlli di conformità alle norme di commercializzazione. Tali prodotti in genere possono essere introdotti sul mercato nazionale attraverso strutture doganali ubicate presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie ed autoporti.

I controlli di cui trattasi avvengono in maniera sistematica prima dello sdoganamento, su richiesta dell'impresa importatrice.

Al fine del controllo l'operatore interessato o il suo rappresentante (casa di spedizione) è tenuto a comunicare, con congruo anticipo e secondo le disposizioni regionali, all'Organismo di controllo le seguenti informazioni, necessarie ai fini della esecuzione della verifica, di cui allegato M):

- denominazione Ditta importatrice e relativo numero d'iscrizione alla banca nazionale dati
- denominazione Ditta esportatrice e paese di provenienza;
- nome del prodotto e relativa quantità, espressa in colli e in Kg o tonn.;
- ubicazione della località di arrivo del prodotto, con indicazione del giorno e dell'ora;
- estremi del mezzo di trasporto utilizzato;
- denominazione della casa di spedizione, eventualmente incaricata delle operazioni di sdoganamento.

Per quanto riguarda le procedure e le metodologie da seguire durante l'esecuzione dei controlli in importazione, si fa rinvio alla disciplina già contemplata dal presente manuale nel caso di controlli di prodotti ortofrutticoli commercializzati sul mercato interno o esportati verso Paesi terzi.

In caso di accertata conformità dei prodotti importati, il controllore rilascia il certificato di cui all'allegato I del citato reg. (CE) n. 1148/2001 (allegato H), che va presentato – a cura dell'operatore interessato o del suo rappresentante – in Dogana per consentire l'immissione in libera pratica della partita.

In caso di non conformità ed in base alla irregolarità riscontrata, il controllore dispone una delle seguenti misure:

- declassamento della partita;
- ricondizionamento della partita;
- rietichettatura;
- divieto di sdoganamento del prodotto;
- invio del prodotto in altro Stato membro per la messa in conformità.

L'Organismo di controllo inserisce nella banca dati le non conformità accertate ed i relativi provvedimenti assunti.

Sarà cura dell'Autorità di coordinamento informare la Commissione europea e le Autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sui rispettivi territori.

Le sanzioni amministrative previste dal Dlgs n. 306/2002, nei casi di non conformità tecnica, non trovano applicazione in questa fase, in quanto le carenze qualitative riscontrate non possono essere addebitabili ad operatori che non sono entrati in possesso del prodotto e quindi non lo detengono.

b) partite che presentano limitati rischi di non conformità di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1148/2001.

Qualora per talune partite l'organismo di controllo competente per la fase dell'importazione ritenga che i rischi di non conformità siano limitati, può decidere di non effettuare il controllo su tali partite. In tal caso trasmette all'autorità doganale un'apposita dichiarazione provvista del proprio timbro, oppure informa in qualsiasi altra maniera tale autorità, anche per via telefax o e-mail, che può procedere allo sdoganamento della merce in causa.

Ai fini dell'applicazione l'organismo di controllo stabilisce preventivamente i criteri di valutazione dei rischi di non conformità e fissa, in base ad un'analisi dei rischi, usando la medesima metodologia descritta nell'allegato B) del presente manuale, per ciascun tipo d'importazione, la percentuale minima di quantitativi (partite) che saranno sottoposti ad un controllo di conformità; in ogni caso tale percentuale non deve essere inferiore al 60% delle partite. Ai fini dell'applicazione di tale procedura l'operatore invia una richiesta specifica all'organismo di controllo interessato fornendo tutte le informazioni sul prodotto in causa. Non essendo nel caso specifico il servizio di controllo del paese terzo riconosciuto dalla comunità risulta ininfluenza la presenza del certificato di controllo emesso dalle autorità del paese di provenienza. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4 bis, del regolamento la Commissione CE elabora linee direttrici comuni al fine di uniformare l'applicazione fra i vari Stati membri.

c) partite di prodotti provenienti da Paesi terzi, i cui Organismi di controllo sono stati riconosciuti dalla Commissione CE

Nel caso di partite di prodotti provenienti da Paesi terzi, i cui Organismi di controllo sono stati riconosciuti dalla Commissione CE, nel rinviare a quanto previsto dall'articolo 7, del reg. (CE) n. 1148/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non sussiste l'obbligo della sistematicità dei controlli, essendo possibile effettuare verifiche a campione su una percentuale significativa delle spedizioni e dei quantitativi importati, sulla base delle informazioni rese dagli importatori.

Tale percentuale non deve comunque essere inferiore al 10%.

Ai fini dell'applicazione di tale procedura l'importatore invia una richiesta specifica all'organismo di controllo interessato fornendo tutte le informazioni sul prodotto in causa. Il controllo sarà effettuato a campione sulla base della predetta percentuale; è fondamentale la verifica del certificato di controllo emesso dall'organismo riconosciuto del paese terzo di provenienza. Il controllore dopo le operazioni di controllo visiterà la richiesta di controllo presentata dall'operatore o di suo rappresentante, per conferma della rispondenza delle indicazioni riportate nel certificato originario. In caso di difformità del prodotto dalle norme verrà emesso un certificato di non conformità.

L'Organismo di controllo inserisce nella banca dati le non conformità accertate ed relativi provvedimenti assunti.

Sarà cura dell'Autorità di Coordinamento informare la Commissione europea e le Autorità di coordinamento degli Stati membri eventualmente interessati, che provvedono alla diffusione dell'informazione sui rispettivi territori.

Attualmente risultano riconosciuti dalla Commissione CE i Servizi di controllo dei seguenti Paesi terzi:

- Svizzera (reg. CE n. 2590/2001 – L 345 del 29/12/2002);
- Ungheria (reg. CE n. 2387/2001 – L 323 del 7/12/2001);
- Repubblica Ceca (reg. CE n. 902/2002 – L 142 del 31/05/2002);
- Cipro (reg. CE n. 851/2002 – L 135 del 23/05/2002);
- Marocco (reg. CE n. 1791/2002 – L 272 del 10/10/2002);
- Sud Africa (reg. CE n. 2103/2002 – L 324 del 29/11/2002) ;
- Slovacchia (reg. CE n. 2379/2002 – L 358 del 30/12/2002);
- Israele (reg. CE n. 606/2003 – L 86 del 3/04/2003);
- India (reg. CE n. 761/2003 – L 109 del 1/05/2003).

3.4.5 Controlli sulla merce destinata alla trasformazione industriale da e per i Paesi terzi

I prodotti destinati alla trasformazione industriale in un Paese terzo non sottostanno al rispetto delle norme di qualità stabilite per quelli commercializzati allo stato fresco e destinati al consumo.

Qualora una partita di prodotti ortofrutticoli venga inviata ad una industria di trasformazione con sede in un Paese terzo, l'esportatore italiano deve darne informazione all'Organismo di controllo, richiedendo allo stesso il rilascio dello specifico certificato (allegato I) di cui all'allegato II del reg. (CE) n. 1148/2001.

L'Organismo di controllo, sulla base degli elementi in suo possesso, emette il predetto certificato che accompagna la merce durante il trasporto sino a destinazione e che consente l'espletamento delle operazioni doganali.

E' fatto obbligo per l'imballatore di apporre sui colli che contengono i prodotti in questione un'etichetta in cui figuri in maniera ben visibile l'indicazione : "*Destinazione industriale*".

Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, tale indicazione dovrà figurare su un documento che accompagna i prodotti, o affisso in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

Nel caso di merce prodotta in un Paese terzo ed importata in Italia per la trasformazione industriale, l'Organismo di controllo che ha emesso il certificato sopra indicato ne invia immediatamente una copia ad altro Organismo di controllo, nella cui giurisdizione avviene la trasformazione. Tale ultimo Organismo riceverà dalla impresa trasformatrice la copia del certificato con l'annotazione dell'avvenuta lavorazione e si accerta che i prodotti abbiano effettivamente subito la trasformazione industriale.

Qualora, infine, il prodotto importato da un Paese terzo venga sdoganato in Italia e successivamente avviato verso altri Stati membri per la trasformazione da parte di un'industria locale, il competente Organismo di controllo italiano trasmetterà copia del suddetto certificato all'Autorità di coordinamento di tali Stati.

3.4.6 Comunicazioni degli organismi di controllo

Gli organismi di controllo comunicano all'autorità di coordinamento le informazioni previste all'articolo 10, paragrafo 1 del reg. (CE) n. 1148/2001.

3.5 Autorizzazione per l'apposizione del logo comunitario

Le procedure relative a tale tipo di autorizzazione, di cui all'art. 4, par. 3 del Reg. CE n. 1148/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate con il successivo allegato L).

Gli operatori autorizzati devono riportare su un apposito registro, di cui all'allegato N), le operazioni di controllo effettuate sulla merce spedita.

SEZIONE IV

BANCA DATI

Indice della sezione

- 4.1 Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli**
- 4.2 Banca dati nazionale**
- 4.3 Funzioni della banca dati**
- 4.4 Procedure per la gestione delle sanzioni**

4.1 Banca nazionale dati degli operatori ortofrutticoli

A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai sensi dell'art.3 del reg CE n. 1148/2001 e' istituita una banca nazionale dati, a cui sono tenuti ad iscriversi – fatte salve le deroghe previste – gli operatori rientranti nelle categorie definite nell'allegato 1) al D.M. 28/12/2001 e che detengono prodotti ortofrutticoli allo stato fresco ai fini del consumo, soggetti alla conformità con le norme comuni di commercializzazione, sia in ambito comunitario, che da e per i Paesi terzi.

L'AGEA, quale Organismo delegato all'attività di coordinamento dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in accordo con le Regioni e/o province autonome, provvede alla tenuta della predetta banca mediante apposito sistema informatizzato e basandosi sui dati, gli elementi e le informazioni contenuti nel registro degli operatori ortofrutticoli, istituito in ossequio alla previgente regolamentazione comunitaria e nazionale.

Le categorie degli operatori ortofrutticoli, così come classificate secondo l'art 4, 4° comma, del D.M. 28/12/2001, tenute all'iscrizione alla banca dati sono le seguenti :

- 1) grossisti di mercato e fuori mercato (operatori che commercializzano all'interno o al di fuori dei mercati all'ingrosso, che utilizzano gli appositi stand e/o che sono in possesso di magazzini idonei per la commercializzazione dei prodotti);
- 2) imprese che commercializzano per conto terzi (es. commissionari);
- 3) organizzazione dei produttori;
- 4) cooperativa di produttori non associati ad OP o ad altra cooperativa;
- 5) imprenditore agricolo (non associato ad OP o a cooperativa) con un volume annuo commercializzato, superiore a €60.000;
- 6) centrali di acquisto per la grande distribuzione;
- 7) grande distribuzione organizzata GDO (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo superiore a €60.000);
- 8) dettaglianti (con volume annuo commercializzato superiore a €60.000).

Una più puntuale articolazione delle predette categorie é definita con la classificazione indicata al quadro "C" del modulo di iscrizione alla banca nazionale dati AGEA

4.1.1 Operatori che non sono tenuti all'iscrizione alla banca dati :

- all'interno della regione di produzione, gli imprenditori agricoli che vendono, consegnano o avviano i prodotti ortofrutticoli ai centri di confezionamento, d'imballaggio o di deposito, nonché gli imprenditori di centri di deposito, che esclusivamente avviano i prodotti ortofrutticoli verso i centri di confezionamento e di imballaggio;
- gli imprenditori agricoli che avviano esclusivamente i prodotti ortofrutticoli agli impianti di trasformazione;
- gli imprenditori agricoli che cedono nella propria azienda i prodotti ortofrutticoli direttamente al consumatore, per il fabbisogno personale di quest'ultimo;
- le imprese agricole che esclusivamente conferiscono prodotti ortofrutticoli alle organizzazioni di produttori o alle cooperative di appartenenza per la commercializzazione;
- le cooperative che esclusivamente conferiscono prodotti alle organizzazione dei produttori per la commercializzazione;
- gli imprenditori agricoli ortofrutticoli (non associati ad OP o a Cooperativa), con un volume annuo di commercializzato inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova

- costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
- strutture della G.D.O. (ipermercati, supermercati, discount ed altre grandi superfici di vendita) con un volume annuo di commercializzato del comparto ortofrutticolo inferiore a € 60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
 - dettaglianti (esercizi specializzati in frutta e verdura, ambulanti), con un volume annuo di commercializzato inferiore a €60.000 (fatto salvo per imprese di nuova costituzione). Tale importo è riferito all'anno precedente, escludendo l'IVA e solo per i prodotti soggetti a norma di commercializzazione;
 - le persone fisiche o giuridiche, la cui attività nel settore degli ortofrutticoli, consiste esclusivamente nel trasporto delle merci.

In base all'art.3, par.3 del reg. C.E. n.1148/2001, la banca dati contiene per ciascun operatore :

- il numero di registrazione;
- il nome;
- l'indirizzo;
- le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione nelle categorie (in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale);
- un'indicazione dell'importanza dell'operatore;
- informazioni relative alle risultanze di controlli precedentemente subiti;
- qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo ed in particolare tutti gli elementi che identificano ogni possibile punto di potenziale controllo e relativo referente per la conformità.

Lo stesso art. 3, al par. 4, prevede che gli operatori siano tenuti a fornire le informazioni che l'Autorità di coordinamento ritenga necessarie per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati.

Per quanto riguarda le aziende che sono state autorizzate all'uso del logo comunitario e quelle autorizzate all'autocontrollo per le spedizioni fuori dal mercato comunitario saranno previste in banca dati due apposite sezioni in cui saranno registrati sia gli elementi che hanno dato luogo alle autorizzazioni suddette sia i riferimenti e gli esiti dei controlli eseguiti.

4.2 Banca dati nazionale

La banca dati nazionale è costituita attraverso le seguenti procedure:

- a) trasferimento dei dati e degli elementi relativi agli operatori già iscritti nel registro di cui all'art.11 del reg. (CEE) n.2251/92, con i necessari adattamenti di natura informatica, alla luce del nuovo impianto dell'anagrafe delle imprese;
- b) cancellazione, previa acquisizione delle relative informazioni, dei soggetti già inseriti nel precedente registro, non più tenuti ad essere iscritti nella banca dati, in base alla riclassificazione delle categorie effettuata con l'allegato 1) al D.M. 28.12.2001;
- c) implementazione nel tempo dei dati e degli elementi trasportati dal precedente registro, con le nuove informazioni richieste dal reg. (CE) n.1148/01, da acquisire nel corso dell'espletamento dei controlli o in forme diverse da stabilire;
- d) acquisizione informatica dei dati e delle informazioni contenute nelle domande (il cui facsimile viene unito al presente manuale – allegato G) presentate a decorrere dal 1° marzo 2003,

per il tramite dell'Organismo di controllo, da parte degli operatori ortofrutticoli ancora non iscritti.

Con una specifica istruzione operativa sono disciplinate, a cura dell'Autorità di coordinamento, le attività che gli Organismi di controllo seguiranno per:

- 1) il trattamento di nuove domande d'iscrizione ricevute, l'acquisizione e l'inserimento nella banca dati delle informazioni in esse contenute, nonché i necessari adempimenti e controlli di natura amministrativa;
- 2) l'aggiornamento della base dati, alla luce sia delle integrazioni di informazione – previste dalla vigente normativa – che verranno richieste durante l'esecuzione dei controlli agli operatori già iscritti e sia delle eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate all'autorità di controllo, negli elementi identificativi delle imprese sottoposte a verifica;
- 3) l'acquisizione nella banca dati degli esiti dei controlli, e delle eventuali sanzioni, eseguiti presso le imprese iscritte.

Con le medesime istruzioni operative sono, altresì, regolamentate le attività per la instaurazione della rete informatica nazionale, per la gestione della banca dati nazionale, anche allo scopo di monitorare l'attività di controllo e di attribuire i numeri di iscrizione alle imprese interessate, nonché illustrare le modalità operative per l'accesso a banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni.

Relativamente agli operatori esteri che non sono stabiliti sul territorio nazionale ma che svolgono la loro attività sul territorio italiano vale l'obbligo di iscrizione alla banca dati, con le medesime modalità prescritte per gli operatori nazionali.

4.3 Funzioni della banca dati

Quindicinalmente attraverso la banca dati nazionale verranno estratti i singoli punti di controllo così come presenti sul territorio e indicati per ogni singolo "Quadro B" della domanda di iscrizione oggetto di visita con indicazione, se al dettaglio, dei prodotti oggetto di particolare attenzione in funzione della campagna di commercializzazione.

Tale estrazione si concretizzerà con la possibilità, per ogni singola regione, di stampare le check list precompilate o di scaricare i relativi files per procedere ai controlli i cui esiti saranno inseriti quindicinalmente nella banca dati nazionale in modo di permettere un'analisi dei rischi in tempo reale.

Ogni regione/provincia autonoma potrà aggiungere fino al 10% annuale di check list oltre quelle estratte in funzione dei carichi di lavoro, della stagionalità, della località ove si trova il punto potenziale di controllo.

Sia i controlli che gli esiti saranno riferiti anche alle aziende che si avvalgono della facoltà di utilizzare il logo comunitario o di autocontrollare per l'esportazione.

Nel caso di controllo di prodotto commercializzato da operatore non tenuto all'iscrizione in banca dati nazionale l'esito del controllo sarà documentato in apposita sezione.

4.4 Procedure per la gestione delle sanzioni

Redatto il verbale, di cui all'allegato Q), l'Organismo di controllo procederà secondo le disposizioni di cui alla legge n. 689/81 ed eventuali normative di recepimento regionali e/o provinciali.

L'iter sanzionatorio e le risultanze sono oggetto di registrazione nella banca dati degli operatori ed in particolare l'avvio di eventuali contenziosi deve essere evidenziato sia al fine dell'aggiornamento dell'analisi dei rischi sia per mettere in condivisione fra le diverse Regioni/Province autonome eventuali problematiche evidenziate.

CONCLUSIONI

Tutte le istruzioni supplementari e/o complementari, ivi comprese modifiche e/o variazioni, specifiche al presente manuale saranno disciplinate dall'Autorità di coordinamento d'intesa con le Regioni e le Province autonome.